

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO**

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 105 C.P.A.

NELL'INTERESSE

del sig. **PASQUALE LIBERO**, nato a Rossano (CS) il 17.01.1991 (C.F. LBRPQL91A17H579E), titolare dell'omonima ditta individuale, residente in Crosia (CS) alla Via Repubblica Ceca n. 27, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso iscritto al NRG 271/18, dall'**Avv. VALERIO ZICARO** (C.F. ZCRVLR80H18D086C – valerio.zicaro@avvocaticosenza.it), elettivamente domiciliato presso lo suo studio dell'Avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Purificato 18. L' avv. Zicaro dichiara, ex art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni presso al seguente numero di fax 0984.408041 oppure ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata: valerio.zicaro@avvocaticosenza.it;

IN RELAZIONE AL RICORSO ISCRITTO NEL GIUDIZIO DI CUI AL NRG 271/18,
PENDENTE INNANZI AL TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZIONE PRIMA

CONTRO

- **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente *pro tempore* della G.R., (P.IVA 02205340793), con sede legale corrente in Catanzaro alla Cittadella Regionale - Località Germaneto, rappresentata e difesa nel giudizio iscritto al n. 9660/2018 Reg. Ric., Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, nonché nel giudizio iscritto al n. 271/2018 Reg. Ric., Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, dall'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale, pec: avvocato11.rc@pec.regione.calabria.it, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla località Germaneto – Cittadella Regionale presso l'Avvocatura Regionale della Calabria;

E NEI CONFRONTI

STUDIO LEGALE ZICARO - ZICARO LAW FIRM

PIAZZA ZUMBINI, 72 - 87100 COSENZA - TEL. E FAX: +39.0984.408041

PEC: VALERIO.ZICARO@AVVOCATICOSENZA.IT

- **GABRIELLA ALTOMARE**, residente in Luzzi (CS) alla C.da Pezza La Rosa n. 23-bis, non costituita;

NONCHÉ

di tutti gli altri controinteressati regolarmente aditi in giudizio mediante notifica per pubblici proclami, non costituiti;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia:

- del D.D. n. 845 del 7.12.2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017), avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani - Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva>> e dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato B), nella parte in cui esclude il ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto;
- e, ove occorrer possa, del successivo D.D. n. 886 del 18.12.2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19.12.2017) di rettifica di quello precedente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

FATTO E DIRITTO

• Il sig. Pasquale Libero, con ricorso ritualmente notificato in data 8.02.2018 e depositato in data 7.03.2018, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, e impugnava i seguenti atti, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- D.D. n. 845 del 7.12.2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017), avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva>> e dei relativi

allegati, in particolare dell'Allegato B), nella parte in cui escludeva l'allora ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto;

- *e, ove occorrer possa, del successivo D.D. n. 886 del 18.12.2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19.12.2017) di rettifica di quello precedente;*

- *nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.*

• *Il ricorrente affidava il gravame ai seguenti motivi di diritto:*

- *Illegittimità dell'esclusione per violazione di legge per contrasto con la lex specialis e, segnatamente, con il punto 14.3, n. 8). eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, omessa e/o carente istruttoria;*

- *Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 241/1990 e dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Obbligo di soccorso istruttorio.*

• *Il ricorso, iscritto al NRG 271/2018, veniva assegnato alla Prima sezione, con udienza cautelare fissata per il 28.03.2018, all'esito della quale il Collegio ordinava l'integrazione del contraddittorio ai sensi di legge e rinviava, direttamente, all'udienza pubblica del 23.05.2018 la trattazione nel merito del ricorso.*

• *All'udienza sopraccitata, il Collegio, verificata la corretta esecuzione dell'adempimento istruttorio, rinviava la causa all'udienza del 4.7.2018 sempre per la trattazione nel merito del ricorso.*

• *Si costituiva in giudizio, per resistere al ricorso, la sola Regione Calabria che chiedeva la reiezione del ricorso.*

• *All'esito dell'udienza tenutasi il 4.7.2018, il TAR Calabria, con sentenza N. 01453/2018 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 30.07.2018, così disponeva <<Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, nella parte in cui hanno escluso la domanda del ricorrente alla valutazione ai fini dell'erogazione del contributo:*

a) *il decreto del Dirigente generale vicario del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria del 7 dicembre 2017, n. 845;*

b) *il decreto del Dirigente generale vicario del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria del 18 dicembre 2017, n. 886, di rettifica di quello precedente.*

Condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, alla rifusione, in favore di Pasquale Libero, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa>>.

- Tale decisione, veniva, poi, appellata dalla Regione Calabria, innanzi al Consiglio di Stato – con atto notificato il 30.10.2018, iscritto al NRG 9660/2018 ed assegnato alla Sezione Terza, con udienza cautelare fissata per il 17 gennaio 2019 – con richiesta di riforma della sentenza n. 1453/2018, previa sospensione cautelare dell'efficacia.

- Si costituiva, così, l'appellato – odierno ricorrente – con memoria difensiva, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado, eccependo, altresì, che il *periculum* lamentato dall'appellante era inesistente – al pari dell'infondatezza dei motivi di diritto e del *fumus boni iuris* – non essendo, tra le altre cose, supportato dai presupposti della concretezza e dell'attualità. Il sig. Libero chiedeva così il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata, nonché il rigetto del ricorso in appello *ex adverso* proposto in quanto infondato, incluse le domande riproposte *ex art. 101 co. 2 c.p.a.* L'appellato, inoltre, riproponeva, in sede di gravame, le proprie domande e/o eccezioni.

- Il Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, Sezione Terza – previo accoglimento in sede cautelare dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza – all'esito della riserva assunta

AVV. VALERIO ZICARO

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

all'udienza pubblica del 13.06.2019, con pronuncia n. 4862/2019, pubblicata in data 10.07.2019, accoglieva l'appello proposto dalla Regione Calabria, e per l'effetto annullava la sentenza impugnata disponendo la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 105 del Codice del Processo Amministrativo.

• Con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo che, così, viene riassunto davanti a codesto Ecc.mo Tribunale e di seguito lo si trascrive:

**<< ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO**

RICORSO

NELL'INTERESSE DEL

sig. **PASQUALE LIBERO**, nato a Rossano (CS) il 17.01.1991 (C.F. LBRPQL91A17H579E), titolare dell'omonima ditta individuale, residente in Crosia (CS) alla Via Repubblica Ceca n. 27, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'**AVV. VALERIO ZICARO**, (C.F. ZCRVLR80H18D086C) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla via Purificato n. 18. L'avv. Zicaro dichiara, ex art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax 0984.408041 oppure al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: valerio.zicaro@avvocatikosenza.it

CONTRO

- **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente pro tempore della G.R., con sede legale in Catanzaro alla Cittadella Regionale- Località Germaneto
- **REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO 8 - AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede legale in Catanzaro alla Cittadella Regionale- Località Germaneto

E NEI CONFRONTI

- **GABRIELLA ALTOMARE**, residente in Luzzi (CS) alla C.da Pezza La Rosa n. 23-bis

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia:

- del D.D. n. 845 del 7.12.2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017), avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani
- Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva>> e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B), nella parte in cui esclude il ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto;
- e, ove occorrer possa, del successivo D.D. n. 886 del 18.12.2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19.12.2017) di rettifica di quello precedente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

OSSERVA E DENUNCIA

- Con Decreto del Dirigente assunto il 27.06.2016 prot. N. 827 – “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 7516 del 29.06.2016 veniva approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno/aiuto relative al “Pacchetto Giovani”, Misure 06 e 04 del PSR Calabria 2014/2020, annualità 2016, nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo e venivano aperti i termini per la presentazioni delle domande.
- In data 02.01.2017, per il tramite dell’agronomo Francesco Nigro, nata a Caloveto (CS) l’11.2.1972, veniva trasmessa la domanda di sostegno tramite la procedura SIAN così come previsto dal bando.
- In data 07.12.2017, con D.D. n. 845 del 7.12.2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017), veniva pubblicata la graduatoria degli ammessi [allegato A]) e degli esclusi [allegato B)]; da tal ultima si evince l’esclusione della domanda n. 54250112866. con la seguente motivazione: “manca la documentazione fotografica ex ante relativa alle ristrutturazioni dei fabbricati rurali cioè stalla per bovini e stalla per ovicaprini”.
- Detta graduatoria è stata, successivamente, rettificata con D.D. n. 886 del 18.12.2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19.12.2017), pur confermandosi l’esclusione del ricorrente.
- In data 15.12.2017, l’odierno istante, a mezzo del sottoscritto procuratore, presentava, a mezzo pec, istanza di accesso agli atti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990.
- In data 16.01.2018, l’avv. Zicaro esercitava il ridetto accesso agli atti, estraendo copia della relativa “checklist per l’istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di sostegno” dalla quale si evinceva, appunto, la “non ricevibilità della domanda” perché “manca la documentazione fotografica ex ante relativa alle ristrutturazioni dei fabbricati rurali cioè stalla per bovini e stalla per ovicaprini”.

- L'Avv. Zicaro precisava, tuttavia, già in sede di accesso che <<in relazione al motivo di esclusione ovvero "l'assenza documentazione fotografica ex ante relativamente ai fabbricati da adibire a stalla bovini e ovicaprini", fa presente che detta documentazione è presente in quella allegata alla domanda oltrech  rinvenibile e verificabile dagli allegati progettuali alla medesima domanda ovvero gli elaborati grafici, la planimetria generale (all. 3, 4 e 5)>> (cfr. verbale d'accesso).
- L'esclusione, pertanto, si appalesa illegittima per violazione di legge e delle disposizioni di cui alla *lex specialis*.

I provvedimenti impugnati – unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale – si palesano illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, in considerazione dei seguenti motivi di

DIRITTO

1) ILLEGITTIMIT  DELL'ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON LA LEX SPECIALIS E, SEGNOTAMENTE, CON IL PUNTO 14.3, N. 8). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, OMESSA E/O CARENTE ISTRUTTORIA.

L'esclusione del ricorrente dal beneficio richiesto   illegittima, Pur in assenza di alcun riferimento (normativo, regolamentare e/o di diverso rango) in relazione all'asserita assenza di "documentazione fotografica ex ante", la Commissione di valutazione, probabilmente, ha inteso escludere il ricorrente dal beneficio per supposta violazione del punto 14.3, n. 8) delle disposizioni attuative per il trattamento delle misure di sostegno in forza del quale, alla domanda devono essere allegati:

"8) Atti progettuali consistenti in:

- elaborati grafici dell'intervento (situazione ex ante e situazione ex post), Planimetrie, Piante, Sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi di sistemazione proposti. Per le zone montane/svantaggiate andr , altres , prodotto l'estratto cartografico acquisibile dal sito www.calabriapsr.it – sezione Cartografie;
- computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione, ovvero Costi standard o Prezziario. Laddove la voce di spesa sia prevista dal costo standard, non potr  essere utilizzato il prezziario.
- Nel caso di attivazione della 4.1.3 permesso/autorizzazione (o in mancanza relativa richiesta) all'estrazione della risorsa irrigua preesistente alla presentazione della domanda (Allegato 1);
- Relazione tecnica con documentazione fotografica ex ante".

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto, tale documentazione   stata acclusa alla domanda ed   presente tra gli allegati della stessa anche sotto diverse forme.

In primo luogo, giova osservare che - per come risulta dalla “check-list del fascicolo della domanda” (documento generato, automaticamente, dal sistema) - viene attestata la presenza, nella dichiarazione relativa ai documenti costitutivi del fascicolo, de:

- 12. Relazione tecnica;
- 13. Computo metrico e quadro economico riepilogativo;
- 14. Planimetria aziendale con ubicazione interventi;
- 15. Elaborati grafici/progetto”.

Si tratta, dalla lettura del succitato punto 14.3, n. 8), dei documenti contenenti la documentazione fotografica. Detta allegazione è confermata, inoltre, dall'elenco riepilogativo sottoscritto dal ricorrente.

Si aggiunga, tutta la documentazione allegata alla domanda è stata, altresì, trasmessa, a mezzo posta in data 25.01.2017, su supporto CD/DVD giusta richiesta - ancorché non previsto dal bando - degli Uffici del Dipartimento resistente.

In tale supporto informatico, peraltro, il ricorrente - oltre ai succitati allegati, ha prodotto, ad abundantiam, la famosa “documentazione fotografica ex ante” a sé stante per come risulta da estratto che si allega al presente ricorso.

La documentazione fotografica sullo stato ex ante, pertanto:

- *Risulta allegata alla relazione tecnica (n. 12);*
- *Emerge dal computo metrico estimativo (n. 13 - all. n. 2 della relazione tecnica);*
- *Emerge dalla “planimetria generale Azienda ubicazione interventi” (n. 14 - all. n. 3 della relazione tecnica);*
- *Emerge, ancor di più, dagli “elaborati grafici: stalla bovini (da ristrutturare)” (n. 15 - all. n. 3 della relazione tecnica) e dagli “elaborati grafici: piante-sezioni-prospetti-stalla ovicapri” (n. 15 - all. nn. 4-5 della relazione tecnica), ove è espressamente rappresentato lo stato attuale e lo stato futuro degli immobili oggetto di intervento.*

Dall'esame di detta documentazione emerge, in tutta la sua lapalissiana evidenza, l'illegittimità dell'esclusione della domanda di sostegno presentata dal sig. Libero per violazione del citato punto 14.3, n. 8) delle disposizioni attuative, per violazione del bando, per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e per omessa e/o carente istruttoria.

Ove, difatti, i funzionari istruttori avessero esaminato, con completezza, la documentazione giammai avrebbero potuto disporre l'esclusione del ricorrente.

Il travisamento dei fatti e dei presupposti e l'omessa istruttoria sono comprovati per tabulas giacché, ad oggi, la domanda del sig. Libero risulta essere completa di tutti gli allegati e, quindi, della famigerata documentazione fotografica ex ante.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 83, COMMA 9, DEL D. LGS. N. 50/2016. OBBLIGO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.

2.1 Per mero tuziorismo difensivo, si eccepisce l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio, disciplinato dagli artt. 6 legge n. 241/1990 e 83, comma 9, d. lgs. n. 50/2016, in forza dei quali:

- "1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali..." (art. 6, legge n. 241/90);

- "9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa" (art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50/2016).

Ed invero, ove tutta la documentazione allegata e richiamata sub 1) non fosse stata sufficiente a comprovare lo stato attuale degli immobili oggetto di intervento; ove, ancora, non fosse stata sufficiente la documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica e contenuta nel CD/DVD, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto, in caso di ulteriori dubbi e/o incertezze ma pur in presenza di una domanda completa in ogni sua parte, attivare l'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dai ridetti artt. 6 legge n. 241/1990 e 83, comma 9, d. lgs. n. 50/2016.

Siffatte disposizioni, com'è noto, impongono l'obbligo del soccorso istruttorio per le carenze di carattere formale (come nel caso di specie) escludendone l'attivazione per integrazioni relative all'offerta economica e tecnica.

Nel caso di specie, l'istante ha comprovato e dimostrato lo stato attuale degli immobili oggetto di intervento.

Per tali ragioni, l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto attivare l'istituto del soccorso istruttorio in ossequio a quanto sancito dalla giurisprudenza amministrativa:

<<In tema di soccorso istruttorio, l'introduzione (ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) dell'art. 38, comma 2-bis, nel Codice dei contratti pubblici, con la sanzione pecuniaria proporzionale per il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ha inteso prevenire, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate, il fenomeno delle esclusioni dalla procedura causate da mere carenze documentali; e ha "in tal caso" (cioè: di fronte alla semplice mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di cui sopra) imposto uno spedito sub-procedimento – il "soccorso istruttorio" -ordinato alla produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, e ha previsto l'esclusione solamente quale conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, dell'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tale fine, dalla stazione appaltante>> (CONS. STATO SEZ. V, 22-08-2016, N. 3667).

Ed ancora: "Nell'ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del "form" predisposto nel sito web dell'Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero. Tale regola, applicata al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi vevole, altresì, per l'ipotesi - riscontrabile nella fattispecie all'esame - della discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con l'(obbligatorio) modello telematico. (Accoglie il ricorso)" (T.A.R. VENETO VENEZIA SEZ. I, 09/02/2017, N. 144).

Inoltre, è ammesso "il potere di soccorso istruttorio allorché le Amministrazioni possono invitare i concorrenti di un pubblico concorso a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinatamente all'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali". (T.A.R. PUGLIA LECCE SEZ. II, 12/05/2016, N. 798).

Tale principio è stato confermato nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016: <<Con l'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti e concessioni), il Legislatore ha sostanzialmente confermato il perimetro dell'istituto del soccorso istruttorio contenuto nel vecchio ordinamento, escludendo che quest'ultimo possa essere utilizzato per integrare l'offerta, circoscrivendone l'utilizzo alle carenze di qualsiasi elemento formale e alla mancanza e all'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo>> (T.A.R. EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZ. II, 02-05-2017, N. 345).

ISTANZA DI SOSPENSIONE

di tutti gli atti impugnati stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni ed i motivi esposti, quivi interamente riportati, ed in forza dei quali se ne chiede la sospensione dell'efficacia.

1) FUMUS BONI IURIS.

Sulla sussistenza di tale presupposto valga quanto sinora, ampiamente, dedotto.

2) PERICULUM IN MORA.

Da quanto sopra esposto, non residua alcun dubbio in ordine all'illegittimità dell'esclusione disposta in danno del ricorrente stante la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti di cui al bando. Il pregiudizio economico patito dal sig. Libero è gravissimo ove si consideri che il beneficio da questi richiesto è pari ad oltre € 600.000,00.

Orbene, la permanenza degli effetti dei provvedimenti impugnati, pregiudica, sotto il profilo economico, l'odierno istante per il concreto rischio di esaurimento delle risorse disponibili. Difatti, nell'auspicata ipotesi di accoglimento del ricorso - senza la tempestiva sospensione degli effetti degli atti impugnati - il ricorrente non troverebbe, comunque, ristoro al pregiudizio subito, con irreversibile menomazione del bene della vita richiesto.

Vi sono, pertanto, tutti i presupposti che configurano, altresì, la sussistenza del periculum in mora.

PQM

Il sig. Pasquale Libero, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso e Voglia, altresì, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso.

In considerazione delle anzidette deduzioni, Il sig. Pasquale Libero, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l'accoglimento del ricorso rassegnando le

CONCLUSIONI

“Voglia Codesto Tar adito, contrariis rejectis:

- in via cautelare ed urgente, sospendere l'efficacia del D.D. n. 845 del 7.12.2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017), avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni

materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva>> e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B), nella parte in cui esclude il ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto e, ove occorrer possa, del successivo D.D. n. 886 del 18.12.2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19.12.2017) di rettifica di quello precedente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni ut supra esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;

- nel merito, annullare il D.D. n. 845 del 7.12.2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017), avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva>> e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B), nella parte in cui esclude il ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto e, ove occorrer possa, il successivo D.D. n. 886 del 18.12.2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19.12.2017) di rettifica di quello precedente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni ut supra esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;

- adottare qualsivoglia, eventuale, provvedimento ritenuto opportuno ed indifferibile.

Spese come da soccombenza.

Unitamente al presente ricorso, si allegheranno, nei termini, i documenti come da indice atti.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Salvis juribus.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad € 775.826,61 ed è, pertanto, soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 650,00.

Cosenza – Catanzaro, 3 febbraio 2018

AVV. VALERIO ZICARO>>

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Si chiede, inoltre, di essere autorizzati all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, stante l’elevatissimo numero degli stessi e mediante autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 49, comma 3, c.p.a., tramite pubblicazione sul sito internet

istituzionale della Regione Calabria, così come, del resto, avvenuto nel corso del giudizio odiernamente riassunto.

PQM

Il sig. Pasquale Libero, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso e Voglia, altresì, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso.

In considerazione delle anzidette deduzioni, Il sig. Pasquale Libero, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l'accoglimento del ricorso rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia Codesto Tar adito, *contrariis rejectis*:

- **in via cautelare ed urgente**, sospendere l'efficacia del D.D. n. 845 del 7.12.2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017), avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva>> e dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato B), nella parte in cui esclude il ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto e, ove occorrer possa, del successivo D.D. n. 886 del 18.12.2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19.12.2017) di rettifica di quello precedente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni *ut supra* esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;

- **nel merito**, annullare il D.D. n. 845 del 7.12.2017 (Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017), avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura

6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva>> e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B), nella parte in cui esclude il ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto e, ove occorrer possa, il successivo D.D. n. 886 del 18.12.2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19.12.2017) di rettifica di quello precedente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni *ut supra* esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;

- adottare qualsivoglia, eventuale, provvedimento ritenuto opportuno ed indifferibile.

Spese come da soccombenza.

Unitamente al presente ricorso, si allegheranno, nei termini, i documenti come da separato indice atti.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 6-*bis*, d.P.R. n. 115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione.

Salvis juribus.

Cosenza-Catanzaro, 5 ottobre 2019

AVV. VALERIO ZICARO

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Valerio Zicaro, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 legge n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 4/2010 *rep. not.* assunta nell'adunanza del 25 gennaio 2010, ho notificato il su esteso ricorso a:

- **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente *pro tempore* della G.R., con sede legale corrente in Catanzaro alla Loc. Germaneto – Cittadella Regionale, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. AG. 78778766708-9, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Il notificante
Avv. Valerio Zicaro

- **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente *pro tempore* della G.R., con sede legale corrente in Catanzaro alla Loc. Germaneto – Cittadella Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Postorino, con domicilio eletto in Catanzaro alla Loc. Germaneto – Cittadella Regionale presso l'Avvocatura regionale della Calabria, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. AG. 78778766709-0, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Il notificante
Avv. Valerio Zicaro

- **GABRIELLA ALTOMARE**, residente in Luzzi (CS) alla C.da Pezza La Rosa n. 23-*bis*, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. AG. 78778766710-2, spedita in data corrispondente a quella del timbro postale dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Il notificante
Avv. Valerio Zicaro